

La negoziazione assistita in materia di lavoro

Avv. Renato Scorcelli

Ordine degli Avvocati di Lucca

“IL GIUDIZIO CIVILE DOPO LA RIFORMA CARTABIA”

19 febbraio 2024

Avv. Renato Scorcelli
rscorcelli@splegal.it

La negoziazione assistita in materia di lavoro: Quadro normativo di riferimento

**Istituto introdotto dal
D.L. 12 settembre 2014 n. 132**



convertito con modificazioni dalla **L. 10 novembre 2014, n. 162**



Modificato dal **D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (C.d. Riforma Cartabia)**,
convertito con Legge 29 dicembre 2022, n. 197
(entrato in vigore per la negoziazione assistita il 28 febbraio 2023)

D.L. 132/2014

L'art. 7 del D.L. 132/2014 già **prevedeva l'estensione** della negoziazione assistita alle controversie di lavoro.

La norma venne soppressa dalla L 162/2014 di conversione per le pressioni non solo delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria ma anche del Consiglio Superiore della Magistratura che non riteneva accettabile affidare alle parti – nemmeno se assistite da un avvocato - la composizione di una controversia di lavoro stante lo squilibrio che caratterizza il rapporto di lavoro.

Il D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (C.d. Riforma Cartabia) ha esteso la convenzione assistita anche alle controversie di lavoro grazie anche all'opera di sensibilizzazione dell'Avvocatura e di AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani)

**D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (C.d. Riforma Cartabia)
e nuovo art. 2-ter D.L. 132/2014**

La riforma Cartabia ha anche introdotto l'art. 2-ter estendendo la **negoziatura assistita alle controversie di lavoro** ai sensi dell'art. 409 c.p.c.

Art. 2-ter D.L. 132/2014

(Negoziazione assistita nelle controversie di lavoro)

*«Per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del medesimo codice, le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita **senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale.** Ciascuna parte è **assistita da almeno un avvocato e può essere anche assistita da un consulente del lavoro.** All'accordo raggiunto all'esito della procedura di negoziazione assistita **si applica l'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.** L'accordo è trasmesso a cura di **una delle due parti, entro dieci giorni, ad uno degli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.» nonché al COA del luogo ove è stato raggiunto l'accordo.***

**D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (C.d. Riforma Cartabia)
e nuovo art. 2-ter D.L. 132/2014**

Negoziazione assistita alle controversie di lavoro ai sensi dell'art. 409 c.p.c.

- 1) rapporti di lavoro subordinato privato**, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;
- 2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
- 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;**
- 4) **rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici economici;**
- 5) **rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.**

La procedura di negoziazione assistita: nuovi artt. 2, 2-ter, 4 e 5 D.L. 132/2014

INVITO DI PARTE (art. 4, D.L. 132/2014)

L'invito a stipulare la convenzione deve indicare **l'oggetto della controversia** e contenere l'avvertimento che:

il **rifiuto** o la **mancata risposta di controparte entro 30 giorni dalla ricezione dell'invito** potranno essere **valutati dal giudice** ai fini delle **spese del giudizio** e all'eventuale responsabilità processuale della parte ex artt. 96 c.p.c. (**lite temeraria**) e 642 c.p.c. (**provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo**)

→ Non sono, invece, previste conseguenze in caso di accettazione dell'invito ma mancato raggiungimento dell'accordo (rischio di volontaria dilazione dei tempi o adesioni alla negoziazione senza alcuna volontà di stipulare la convenzione)

La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito.

La dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati.

Avv. Renato Scorcelli

rscorcelli@splegal.it

**D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (C.d. Riforma Cartabia)
e nuovo art. 2 D.L. 132/2014**

Principali modifiche della Riforma Cartabia:

Art. 2 D.L. 132/2014

(Convenzione di negoziazione assistita da ~~uno o più~~ avvocati)

«1. La convenzione di negoziazione assistita da ~~uno o più~~ avvocati è un **accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati** iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

1-bis. E' fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente.

2. La convenzione di negoziazione deve precisare:

a) **il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;**

b) **l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro»**

**D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (C.d. Riforma Cartabia)
e nuovo art. 2 D.L. 132/2014**

Art. 2 D.L. 132/2014 (segue)

«2-bis. La convenzione di negoziazione può inoltre precisare, nei limiti previsti dal presente capo:

- a) la possibilità di acquisire dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia;**
- b) la possibilità di acquisire dichiarazioni della controparte sulla verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste;**
- c) la possibilità di svolgere la negoziazione con modalità telematiche;**
- d) la possibilità di svolgere gli incontri con collegamenti audiovisivi a distanza.**

3. La convenzione è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a).

4. La convenzione di negoziazione è redatta, a pena di nullità, in forma scritta.

5. La convenzione è conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati.

6. Gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale.

7. E' dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

7-bis. Salvo diverso accordo, la convenzione di negoziazione assistita è conclusa mediante utilizzo del modello elaborato dal Consiglio nazionale forense in conformità alle disposizioni del presente capo.»

**D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (C.d. Riforma Cartabia)
e nuovo art. 2 D.L. 132/2014**

Convenzione: elementi necessari

- a) **termine** per l'espletamento della procedura: concordato dalle parti **ma in ogni caso non inferiore a 1 mese e non superiore a 3 mesi prorogabili per ulteriori 30 giorni** su accordo tra le parti (art. 2, comma 2 lett. a) e comma 3)
- b) **oggetto della controversia** (art. 2, co.2 lett b)) → ***che non deve riguardare diritti indisponibili***
- c) **sottoscrizione delle parti** e dei rispettivi difensori per autentica
- d) **forma scritta** a pena di nullità
- e) salvo diverso accordo, utilizzare il **modello elaborato dal Consiglio Nazionale Forense**

**D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (C.d. Riforma Cartabia)
e nuovo art. 2 D.L. 132/2014**

Convenzione: elementi accidentali

- a) Facoltà di acquisire **dichiarazioni di terzi** su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia
- b) Facoltà di **acquisire dichiarazioni della controparte** sulla verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste
- c) Facoltà di svolgere la negoziazione **con modalità telematiche**
- d) Facoltà di svolgere gli incontri con **collegamenti audiovisivi a distanza**

La procedura di negoziazione assistita: nuovi artt. 2, 2-ter, 4 e 5 D.L. 132/2014

L'ACCORDO (art. 2-ter e 5 D.L. 132/2014)

- redatto in **forma scritta a pena di nullità**
- **sottoscritto dalle parti e dagli avvocati** per autentica
- contiene espressa indicazione del **valore** dello stesso
- costituisce **titolo esecutivo (con formula esecutiva apposta dalla cancelleria del Tribunale competente)** e per l'iscrizione all'ipoteca giudiziale ex art. 5 D.L. 132/2014.
- **inoppugnabile ex art. 2113, co. 4 c.c.** equiparato ad una conciliazione in cd. "sede protetta" e quindi rimane comunque impugnabile per vizi genetici della transazione
- **trasmesso a cura di una delle parti entro 10 giorni** ad uno dei soggetti di cui all'art. 76 Dlgs. 276/2003: **Commissioni di Certificazione costituite presso Ispettorato Territoriale del Lavoro, Università etc. nonché al COA del luogo in cui è stato concluso l'accordo**

**La procedura di negoziazione assistita:
Art. 8 D.L. 132/2014**

Interruzione della prescrizione e della decadenza

Dal **momento della comunicazione dell'invito** a concludere una convenzione di negoziazione assistita **ovvero della sottoscrizione della convenzione** si producono **sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale**.

Dalla stessa **data è impedita, per una sola volta, la decadenza**, ma se l'**invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1**, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza **decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati**.

**D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (C.d. Riforma Cartabia)
e nuovo art. 2 D.L. 132/2014**

Art. 2 D.L. 132/2014 (segue)

Negoziazione assistita in materia di lavoro: principali questioni

*«7. E' **dovere deontologico** degli avvocati **informare** il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della **possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita**».*

Consigliabile dar atto nel mandato alle liti che la parte è stata informata della facoltà **di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita**

Negoziazione assistita in pendenza di giudizio? Dalla norma non emerge alcun elemento che precluderebbe la possibilità di **ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita in pendenza di giudizio** e la stipulazione dell'accordo determinerebbe l'estinzione del giudizio. Coerente con la **ratio dell'istituto volta a ridurre il contenzioso giudiziario**

Contra: Modello di convenzione assistita del CNF e di AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani) in cui le parti devono dar atto che non vi è una controversia giudiziaria e si impegnano a non avviare un contenzioso giudiziario in pendenza di procedimento

Avv. Renato Scorcelli
rscorcelli@splegal.it

**D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (C.d. Riforma Cartabia)
e nuovo art. 2 D.L. 132/2014**

Negoziazione assistita in materia di lavoro: principali questioni

Ciascuna parte è assistita da almeno un avvocato e può essere anche assistita da un consulente del lavoro (art. 2, ter) **Entrambe le parti potrebbero essere assistite dallo stesso avvocato?** No stante al tenore letterale della norma

L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia (art. 4 D.L. 132/2014) e **obbligo** di «**precisare**» nella convenzione l'oggetto della controversia (art.2 D.L. 132/2014): **all'esito della procedura di negoziazione assistita, è consentita la stipulazione di un accordo contenente una transazione generale relativa anche pretese, diritti e controversie potenziali che nulla hanno a che vedere con l'oggetto della convenzione?**

Potrebbe deporre in senso positivo la funzione deflattiva del contenzioso

- Tuttavia l'accordo finale si pone in stretto collegamento funzionale con l'oggetto della convenzione che, a sua volta, richiede la forma scritta ad substantiam, ragion per cui sarebbe consigliabile in questi casi riformulare l'oggetto della convenzione

**D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (C.d. Riforma Cartabia)
e nuovo art. 2 D.L. 132/2014**

NEGOZIAZIONE (art. 2 D.L. 132/2014):

«1. *La convenzione di negoziazione (...)*

2. *La convenzione di negoziazione deve precisare:*

a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti»

Dalla stipulazione della convenzione inizia il procedimento di negoziazione e **decorre il termine per il suo espletamento: assoluta vincolatività del termine o invece è consentito chiudere la negoziazione prima del tempo minimo di 1 mese previsto dalla legge?**

Primi commenti: termine minimo derogabile (anche modello Convenzione CNF).

Tuttavia, potrebbe ragionevolmente prospettarsi anche l'interpretazione di segno opposto e ritenere il termine minimo inderogabile anche al fine di consentire alle parti (ed al lavoratore in particolate) di valutare attentamente la convenienza della transazione.

In ogni caso, consigliabile indicare le ragioni della deroga.

NEGOZIAZIONE (art. 2 D.L. 132/2014):

Dal modello di convenzione approvato dal CNF sembrerebbe possibile anticipare il termine:

stipulano e convengono

quanto segue.

I. Oggetto della convenzione.

Le parti si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere la controversia tra di esse insorta e di cui in premessa, nei modi previsti dagli articoli 2 e seguenti del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 164/2014.

II. Durata della procedura di negoziazione

Le parti concordemente fissano al ___/___/___ il termine ultimo per l'espletamento della presente procedura. Nel rispetto dell'art. 2, comma 2, lett. a) del d.l. 132/2014 il termine non può essere inferiore ad un mese e superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo

delle parti. Nei limiti di legge, le parti potranno disporre la conclusione anticipata della procedura in ogni momento in cui si palesi manifesta e condivisa l'impossibilità di raggiungere un accordo, ovvero questo sia raggiunto.

III. Fase negoziale.

Per favorire il raggiungimento di un'intesa le parti convengono di partecipare personalmente agli incontri di negoziazione. In caso di impedimento o per giustificati motivi, le parti possono farsi rappresentare da persone informate sui fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia.

**La negoziazione assistita:
i diritti indisponibili (art. 2, co.2, lett b) D.L.132/2014)**

Negoziazione assistita in materia di lavoro: principali questioni

• **Oggetto della controversia (art. 2, co.2 lett b))→ non deve riguardare diritti indisponibili:
nozione di diritti indisponibili in materia di lavoro**



Art. 2113 c.c.

«[I]. Le **rinunzie e le transazioni**, che hanno per oggetto **diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi** concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, **non sono valide**.

[II]. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinuncia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.

[III]. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.

[IV]. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile.»

**La negoziazione assistita:
i diritti indisponibili**

Cosa si intende per «diritti indisponibili» e «norme inderogabili»?



Diritti derivanti da disposizioni inderogabili sia di legge sia della contrattazione collettiva (non solo nazionale)

La **qualificazione di indisponibilità** (o meglio di limitata disponibilità) dei diritti del lavoratore, in quanto derivanti da **disposizioni inderogabili** della legge e dei contratti e accordi collettivi, non dipende dalla loro natura retributiva o risarcitoria né riguarda solo le situazioni soggettive derivanti dalla lesione di diritti fondamentali della persona, essendo correlata alla **fonte** che regola queste situazioni soggettive (fattispecie relativa all'incidenza del TFR sull'indennità di turno. Cass. n. 11659/2008 e Cass. n. 2734/2004. Contra Cass. n. 3233/1999)



tutte le disposizioni a favore del lavoratore che non siano espressamente definite derogabili

La negoziazione assistita:
i diritti indisponibili

Cosa si intende per «**diritti indisponibili**»?

Ai fini dell'art. 2113 Cod. Civ., devono ritenersi **indisponibili non soltanto i diritti del lavoratore di natura retributiva o risarcitoria correlati alla lesione di diritti fondamentali della persona**, ma anche quei **diritti di natura retributiva che derivano da disposizioni di legge o della contrattazione collettiva non espressamente qualificate come derogabili**

→ **ratio** art. 2113 = tutela del lavoratore quale parte più debole del rapporto di lavoro attraverso norme inderogabili, salvo espressa previsione in senso contrario. **Fattispecie** relativa al **compenso per “plus orario”** (Cass. n. 2734/04 e Cass. n. 11659/2008)

**La negoziazione assistita:
i diritti indisponibili**

Cosa si intende per «diritti indisponibili»?

Inderogabilità delle disposizioni di legge e di contratto collettivo non coincide con **indisponibilità** dei diritti:

- **Indisponibilità assoluta (sul piano genetico) dei diritti del lavoratore intesa come difforme regolamentazione del rapporto di lavoro con conseguente nullità** ex art. 1418 c.c.
- **Indisponibilità relativa dei diritti (acquisiti dal lavoratore) derivanti da norme inderogabili con conseguente annullabilità, ex art. 2113 c.c., degli atti di disposizione del diritto acquisito**
- I diritti del lavoratore quindi non sono né assolutamente indisponibili né del tutto disponibili: **sono limitatamente disponibili** (G. Pera e Cass. n. 4212/1986)

La negoziazione assistita:
i diritti indisponibili

Cosa si intende per «**diritti indisponibili**»?

NON

Possono ritenersi tali e non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 2113 Cod. Civ. le transazioni aventi ad oggetto **diritti** del lavoratore **derivanti** esclusivamente dal **contratto individuale** che prevedono trattamenti migliorativi rispetto a quelli di legge o di contratto collettivo (Cass. n. 10089/93)

**La negoziazione assistita:
i diritti indisponibili**

Cosa si intende per «diritti indisponibili»?

Le transazioni aventi ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro (dimissioni, risoluzione consensuale, rinuncia all'impugnazione del licenziamento) **NON** hanno ad oggetto diritti derivanti da disposizioni inderogabili e **NON** rientrano nel campo di applicazione dell'art. 2113 Cod. Civ. (Cass. 1887/2022)

È valida la transazione conclusa tra un lavoratore illegittimamente licenziato e datore di lavoro che ha ad oggetto la rinuncia, del primo, alla reintegrazione nel posto di lavoro. La reintegrazione nel posto di lavoro è un diritto disponibile → **il lavoratore può liberamente disporre del diritto di impugnare il licenziamento facendone oggetto di rinunce e transazioni** (Cass. n. 22105/2009 e Cass. n. 655/2003)

**La negoziazione assistita:
i diritti indisponibili**

Transazione su diritti sottratti alla disponibilità delle parti

Nullità della transazione (stipulata in sede giudiziale)

da un comune con un proprio dipendente **per violazione di norme imperative di legge in materia** di attribuzione di mansioni ed inquadramento (Cass. 30 settembre 2020 n. 20913)

**La negoziazione assistita:
i diritti indisponibili**

Rinuncia a diritti futuri (= diritti non ancora entrati a far parte del patrimonio del lavoratore)

Nullità ex art. 1418 c.c. (Cass. 21 gennaio 2022 n. 1887, Cass. 1° marzo 2022 n. 6664, Cass., ord., 15947/2021, Cass. n. 12548/98)

La negoziazione assistita: i diritti indisponibili

Diritti futuri: **TFR**

2 teorie:

- Matura **durante il rapporto** (G. Santoro Passarelli; Cass. 4329/1992; Cass. 24635/2009; Cass. 3894/2010; Cass. 20837/2013) → 1° orientamento: rinunziabilità in corso di rapporto
- Matura **alla cessazione** del rapporto (Ghera; Vallebona; Scognamiglio; Cass. 23087/2015; Cass. 26202/05 e Cass. 4822/05) → 2° orientamento: nullità della rinunzia in costanza di rapporto ex art. 1428 c.c.

La negoziazione assistita: i diritti indisponibili

Diritti futuri: TFR

Cass. 28 maggio 2019 n. 14510

Il **diritto alla liquidazione del TFR**, nonostante l'avvenuto accantonamento delle somme, non può ritenersi parte del patrimonio del lavoratore prima della cessazione del rapporto, sicché per il dipendente ancora in servizio costituisce un **diritto futuro**, la cui rinuncia è radicalmente **nulla, per mancanza dell'oggetto**, ai sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c. e dell'art. 1325 c.c.

(fattispecie: la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che, con riguardo ad un rapporto di lavoro cessato il 31 gennaio 2008, aveva ritenuto valida la rinuncia all'incidenza sul TFR della retribuzione variabile percepita dal lavoratore effettuata il 10 gennaio 2008 nell'ambito di una conciliazione in sede sindacale).

La negoziazione assistita: i diritti indisponibili

Diritti futuri: Danno previdenziale (art. 2116, co. 2, c.c.)

Momento dell'insorgenza del diritto: **2 orientamenti**

Primo orientamento:

- quando **sarebbe sorto il diritto** (e quindi della perdita totale o parziale della prestazione) **alla prestazione pensionistica in assenza di prescrizione : nullità di una rinuncia anteriore** (Cass. n. 13715/91; Cass. n.27660/2018 e Cass., ord., 15947/2021);
- all'atto della **emanazione del provvedimento negativo** istituito previdenziale (Cass. n. 3970/88): **nullità di una rinuncia anteriore**

La negoziazione assistita: i diritti indisponibili

Diritti futuri: **Danno previdenziale** (art. 2116, co. 2, c.c.)

Secondo orientamento :

- il diritto al risarcimento sorge all'atto della **prescrizione dei contributi** (Cass. n. 1744/75 **validità della rinuncia da tale momento in poi**);
- il lavoratore può agire anche prima degli eventi che condizionano l'erogazione delle prestazioni previdenziali con **domanda di condanna generica (Cass. 2630/2014)** e conseguentemente **il diritto al risarcimento danni** può formare oggetto di **transazione anche prima dell'età pensionabile** (Cass. n. 3963/01; Cass. 13997/2007).

La negoziazione assistita: i diritti indisponibili

Diritti futuri:

Nullità transazione stipulata innanzi al Giudice del Lavoro avente ad oggetto la **rinunzia preventiva ad ottenere la conversione a tempo indeterminato di un contratto a termine stipulato con la transazione medesima** (Cass. 1° marzo 2022 n. 6664)

La negoziazione assistita: i diritti indisponibili

Diritti futuri: **Diritto alla salute** (art. 2087 c.c.)

rinuncia al diritto alla salute **nulla** ex art. 1418 c.c.

rinuncia alle conseguenze economiche connesse al risarcimento del danno alla salute **relativamente indisponibili e annullabile** ex art. 2113 c.c. (condizione = conoscenza da parte del lavoratore, al momento della transazione, della patologia in relazione alla quale rivendica il risarcimento; oggetto = danno differenziale) (Cass. n. 10218/08)

La procedura di negoziazione assistita: nuovi artt. 2, 2-ter, 4 e 5 D.L. 132/2014

Negoziazione assistita in materia di lavoro: **principali questioni**

Accordo transattivo costituisce titolo esecutivo ed è inoppugnabile ex art. 2113, co. 4 c.c. equiparato ad una conciliazione in cd. “sede protetta”

e quindi **rimane comunque impugnabile per vizi genetici della transazione** (perché ad esempio, relativo ai cd diritti futuri o a diritti indisponibili, per indeterminatezza dell’oggetto, etc), per vizi del consenso (**errore, violenza o dolo o incapacità**) o per mancanza degli elementi tipici della transazione (**res dubia, reciproche concessioni, etc**);

**La procedura di negoziazione assistita:
nuovi artt. 2, 2-ter, 4 e 5 D.L. 132/2014**

Negoziazione assistita in materia di lavoro: principali questioni

Definizione
(art. 1965 c.c.)

Il contratto con il quale le parti, facendosi **reciproche concessioni**, **pongono fine** ad una **lite** già incominciata **o prevengono** una **lite** che può sorgere tra di loro

**La procedura di negoziazione assistita:
nuovi artt. 2, 2-ter, 4 e 5 D.L. 132/2014**

Negoziazione assistita in materia di lavoro: principali questioni

Transazione

Finalità

Porre fine con reciproche concessioni ad una lite sorta o prevenire una lite
res litigiosa e dubia

Conflitto o contrasto di interessi in ordine alla medesima situazione giuridica

Il conflitto può non aver assunto contorni precisi e definiti essendo sufficiente un dissenso attuale suscettibile di sfociare in una lite (Cass. n. 6662/01; Cass. 24024/2013)

**La procedura di negoziazione assistita:
nuovi artt. 2, 2-ter, 4 e 5 D.L. 132/2014**

Negoziazione assistita in materia di lavoro: principali questioni

Reciproche concessioni

da valutarsi con riferimento alle reciproche pretese e contestazioni e non già ai diritti effettivamente spettanti (Cass. 17817/2005; Cass. n. 9348/03; Cass. n. 9114/1990)

**La procedura di negoziazione assistita:
nuovi artt. 2, 2-ter, 4 e 5 D.L. 132/2014**

Negoziazione assistita in materia di lavoro: principali questioni

La transazione è nulla se:

la *res litigiosa* ha ad oggetto diritti sottratti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, alla disponibilità delle parti (1966 co. 2 c.c.) o se manca:

-*res litigiosa*

-reciproche concessioni

-volontà delle parti di porre fine alla lite (Cass. 20590/2017)

**La procedura di negoziazione assistita:
nuovi artt. 2, 2-ter, 4 e 5 D.L. 132/2014**

Negoziazione assistita in materia di lavoro: principali questioni

Affinché un atto possa avere valore di transazione, è necessario che dallo stesso risulti la consapevolezza del lavoratore di rinunciare a determinati diritti e l'intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi (tra le molte, Cass. 18321/2016 e Cass. 18094/2015)

Le **dichiarazioni** del lavoratore di **generica rinuncia a diritti**, senza specifico riferimento alle voci retributive sono **clausole di stile e insufficienti a comprovare l'effettiva sussistenza di una cosciente volontà dispositiva e di una reale consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili cui l'interessato abdica** (Cass. 23296/2019, Cass. 18321/2016 e Cass. 18094/2015)

La procedura di negoziazione assistita: nuovi artt. 2, 2-ter, 4 e 5 D.L. 132/2014

Negoziazione assistita in materia di lavoro: **principali questioni**

Non costituisce transazione la generica dichiarazione del lavoratore *“di non aver più nulla a pretendere dal datore di lavoro in relazione al pregresso rapporto di lavoro”* bensì semplice manifestazione del convincimento dell’interessato di essere stato soddisfatto di tutti i suoi diritti e, cioè, dichiarazione di scienza priva di ogni efficacia negoziale (Cass. n. 5930/98)

“Soltanto nel concorso di altre speciali circostanze, desumibili anche ‘aliunde’, una tale dichiarazione può assumere il valore di rinuncia o transazione, ai sensi dell’art. 2113 c.c.,» se risulti inequivocabilmente accertato che il lavoratore abbia avuto, nel rilasciarla, «la chiara consapevolezza degli specifici diritti determinati, o almeno obiettivamente determinabili, che gli sarebbero spettati e ai quali, appunto, egli abbia coscientemente inteso rinunciare totalmente o parzialmente”

(Cass. 5930/98, conf.: Cass. 9120/2015, 18094/2015 e Cass. 26125/2009)

**La procedura di negoziazione assistita:
nuovi artt. 2, 2-ter, 4 e 5 D.L. 132/2014**

Negoziazione assistita in materia di lavoro: **principali questioni**

Esclusione dal **regime dell'impugnabilità** ex art. 2113, comma 2, c.c. (Cass. n. 18321/2016; conf. Cass. 20867/2006; Tribunale di Bari, 15/11/11)

Azionabilità in giudizio del diritto senza obbligo di restituzione di quanto percepito sulla base della transazione

La procedura di negoziazione assistita: nuovi artt. 2, 2-ter, 4 e 5 D.L. 132/2014

Negoziazione assistita in materia di lavoro: **principali questioni**

Obbligo di trasmettere l'accordo entro 10 giorni ad uno dei soggetti di cui all'art. 76 Dlgs. 276/2003: **Commissioni di Certificazione** costituite presso Ispettorato Territoriale del Lavoro, Università etc.: **quale scopo?** Emendamento dell'ultimo momento all'originario impianto normativo ed è a dir poco oscura la finalità di tale obbligo il cui inadempimento peraltro non è in alcun modo sanzionato a meno di non voler ritenere che costituisca un elemento essenziale (ma nulla depone in tal senso) ai fini della validità dell'accordo.

Controllo sulla correttezza del trattamento fiscale e contributivo?

Transazioni di lavoro e profili fiscali

Quadro normativo di riferimento:

artt. 6, 17, 19, 49 e 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (“*TUIR*”) approvato con il DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (così come modificato dagli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 12/12/2003 n. 344).

Transazioni di lavoro e profili fiscali

Quadro normativo di riferimento:

Artt. 49 e 51 TUIR: nozione di reddito di lavoro dipendente

Art. 49 (già art. 46) TUIR: redditi di lavoro dipendente quelli che **“derivano”** da rapporti di lavoro subordinato

Art. 51 (già art. 48) TUIR: *«Il **reddito di lavoro dipendente** è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, **in relazione** al rapporto di lavoro”* .

Oggi: sufficiente nesso mera occasionalità.

Prima: necessario nesso di corrispettività *«in dipendenza del lavoro prestato»* (DPR 597/73)

Transazioni di lavoro e profili fiscali

**Quadro normativo di riferimento:
Artt. 17 TUIR: tassazione separata**

Art. 17 (già art. 16) TUIR: modalità della tassazione delle somme percepite dal lavoratore, distinguendo tra **transazione** “*relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro*” (lett. a) e transazione intervenuta nel **corso** di tale **rapporto** (lett. b), prevedendo **solo** nel **primo caso** l’assoggettamento a **tassazione separata**.

Transazioni di lavoro e profili fiscali

Art. 17 (già art. 16) **Let. a)** TUIR: transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro subordinato: **tassazione separata**

Comma 1, Lett. a): “L'imposta si applica separatamente (...) al **trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile** e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'art. 50, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile; altre **indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso**, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte **dell'obbligo di non concorrenza**, ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonché **le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio** o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di **transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro**”. Sino ad **un tetto di Euro 1.000.000** (art. 24, comma 31, DL 201/2011 conv. in L. 214/11, cfr. Circ. Ag. Entrate 28/02/2012 n. 2012/25122).

Transazioni di lavoro e profili fiscali

Art. 17 (già art. 16) **Let. a)** TUIR: transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro subordinato: **tassazione separata**

anche l'**incentivo all'esodo** è soggetto a **tassazione separata** ai sensi dell'art. 17, lett. a) TUIR;

Transazioni di lavoro e profili fiscali

Art. 17 (già art. 16) **Let. a)** TUIR: transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro subordinato: **tassazione separata**

Aliquota: la stessa del **TFR** ma **provvisoria**

Come per il TFR, gli Uffici Finanziari determinano l'imposta definitiva (in aumento o in riduzione) entro il 31 dicembre del **quarto anno** successivo a quello di presentazione della dichiarazione del datore di lavoro (mod. 770), in base all'aliquota media di tassazione IRPEF del lavoratore dei **cinque anni** precedenti a quello della **cessazione del rapporto di lavoro tenuto conto di tutti i redditi (es. anche fondiari, di impresa etc.)** del lavoratore.

Transazioni di lavoro e profili fiscali

Art. 17 (già art. 16) TUIR: Tassazione separata

Agenzia Entrate circ. 20/3/2001 n. 29



*Art. 17, lett. a) TUIR è **applicabile** alle somme corrisposte nell'ambito di **transazioni relative "alla risoluzione del rapporto di lavoro"***

Conf.

Risoluzione Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate n. 135/E del 28/5/09 e Ag. Entrate Risposta Interp. 343/2022 su trasf. azienda e transazione

Transazioni di lavoro e profili fiscali

Art. 17 (già art. 16) **Let. b)** TUIR transazioni intervenute **nel corso del rapporto di lavoro subordinato: tassazione ordinaria** si ricava *a contrario* da:

Comma 1, Let. b): “L’imposta si applica separatamente (...) ad emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente **referibili ad anni precedenti**, percepiti per **effetto di leggi**, di **contratti collettivi**, di **sentenze** o di **atti amministrativi sopravvenuti** o **per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti**, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 50 e al comma 2 dell'articolo 49” (**Ag. Entrate Risposta ad Interpello 23/06/2022 n 344**)

Transazioni di lavoro e profili fiscali

Art. 17 (già art. 16) **Lett. c)** TUIR: transazioni relative **alla risoluzione dei rapporti di co.co.co e co.co.pro: tassazione separata**

Comma 1, Lett. c): “L’imposta si applica separatamente (...) alle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell’art. 53, se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa”. Sino ad un tetto di Euro 1.000.000 (art. 24, comma 31, DL 201/2011 conv. in L. 214/11, cfr. Circ. Ag. Entrate 28/02/2012 n. 2012/25122).

Transazioni di lavoro e profili fiscali

Art. 17 (già art. 16 **lett. c**) TUIR: transazioni relative alla risoluzione dei rapporti di co.co.co e co.co.pro: **tassazione separata**

Con **aliquota** corrispondente alla **metà del reddito complessivo netto del biennio anteriore all'anno** in cui è sorto il diritto alla percezione (art. 21, comma primo, TUIR)

Il **Committente** opera una **ritenuta IRPEF del 20%** ex art. 24 DPR 600/73

Transazioni di lavoro e profili fiscali

Art. 6 TUIR

Risarcimento danni

1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi d'impresa; f) redditi diversi.

2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le **indennità** conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di **risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi**, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, **costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti**. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.

Transazioni di lavoro e profili fiscali

Art. 6 TUIR:

esclude dalla nozione di reddito il risarcimento del danno destinato a reintegrare il patrimonio del percettore per le perdite subite e per le spese sostenute (**danno emergente**)

assoggetta ad imposta sul reddito delle persone fisiche gli indennizzi risarcitori del lucro cessante in quanto sostitutivi di un reddito che il danneggiato non ha potuto conseguire per effetto dell'evento lesivo (**lucro cessante**)

con l'unica eccezione dei danni dipendenti da invalidità permanente o morte.

Transazioni di lavoro e profili fiscali

Art. 6, secondo comma, TUIR:

“i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti; le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituisce reddito imponibile (...) ogni risarcimento inteso a riparare un pregiudizio di natura diversa”

(Cass. 18022/2016; Cass. 20482/2013; Cass. n. 1349/2010; Cass. n. 10972/2009; Cass. n. 12789/03)

Transazioni di lavoro e profili fiscali

Art. 6, secondo comma, TUIR:

Non costituiscono reddito imponibile le somme che risarciscono un danno emergente e non la perdita di un reddito:

- risarcimento dei danni alla salute, all'immagine o danni esistenziali sofferti per infortuni sul lavoro o demansionamento (Cass. n.13578/2016; Cass. n. 30433/08. V. anche Cass. n. 25979/2011; Cass. n. 23795/2010; Comm. trib. Prov. Lecce n. 6/2012);
- erogazioni del datore di lavoro per integrare perdite patrimoniali del lavoratore derivanti connesse alla attività lavorativa (es. somme corrisposte al dirigente per mantenerlo indenne dalla responsabilità nei confronti dei terzi per atti o fatti compiuti nell'interesse del datore di lavoro nello svolgimento delle mansioni)

Transazioni di lavoro e profili fiscali

E' consigliabile astenersi dall'effettuare la ritenuta d'acconto prevista dagli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 solo se sussistono **solidi elementi probatori idonei a dimostrare l'esistenza di un danno emergente** (es., certificazione medica, meglio se proveniente da strutture sanitarie pubbliche; ricevute comprovanti l'acquisto dei farmaci prescritti al lavoratore; documentazione attestante il demansionamento o la diffusione di notizie lesive dell'immagine professionale del lavoratore, etc.).

Transazioni di lavoro e profili fiscali

Non opponibilità transazione ad Amministrazione Finanziaria e onere della **prova grava sul contribuente** (Cass. S.U. n. 6572/06)

Alle **somme corrisposte al lavoratore** nell'ambito di una **transazione** “*deve essere **presuntivamente** attribuita, **al di là** delle **qualificazioni** formalmente adottate dalle **parti**, la **natura** di ristoro della **perdita di retribuzioni** che la prosecuzione del rapporto avrebbe implicato, e quindi il **risarcimento** di un danno qualificabile come lucro cessante (...) di guisa che alla distinta causale del relativo esborso deve corrispondere un'adeguata prova il cui **onere** spetta al **contribuente**” (Cass. n. 360/09)*

Transazioni di lavoro e profili fiscali

Obbligo tributario grava in ultima analisi sul “**sostituito**” e, cioè, sul **lavoratore** → tenuto ad adempiervi presentando dichiarazione fedele

(Cass. n. 8316/09. V. anche Cass. n. 9867/2011; Cass. n. 16686/2013)

**La procedura di negoziazione assistita:
nuovi artt. 2, 2-ter, 4 e 5 D.L. 132/2014**

Negoziazione assistita in materia di lavoro: principali questioni

Accordo transattivo costituisce titolo esecutivo ed è inoppugnabile ex art. 2113, co. 4 c.c. equiparato ad una conciliazione in cd. “sede protetta”

Ma la negoziazione assistita in materia di lavoro non può considerarsi sede protetta ex art. 2113, co. 4 c.c. con la conseguenza che non può trovare applicazione il beneficio fiscale della offerta di conciliazione di cui all’art. 6 d. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 – c.d. Decreto Tutele Crescenti

D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 – c.d. Decreto Tutele Crescenti

Art. 6

Offerta di conciliazione

(come modificato dalla L. 96/2018 di conversione del D.L. 87/2018 c.d. «Decreto Dignità»)

«In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 1 del decreto al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità delle parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il **datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all'art. 2113, comma 4 cod.civ. e dell'art. 82 comma 1 D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persona fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 3 e non superiore a 18 27 mensilità mediante consegna al lavoratore di assegno circolare.** L'accettazione dell'assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la **rinuncia all'impugnazione del licenziamento** anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta. **Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario.**» *per i datori con soglia occupazione inferiore a quella art. 18 S.L. in misura non inferiore a 1,5 e non superiore a 6 mensilità*

Avv. Renato Scorcelli
rscorcelli@splegal.it

Transazioni di lavoro e profili contributivi

Art. 12, lett. b), L. 30/4/69, n. 153 come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314:

A seguito **dell'unificazione base imponibile fiscale e previdenziale** (art. 6 D.lgs. 314/97), ai sensi dell'art. 12 L. 153/69, costituiscono redditi **ai fini contributivi** quelli che **“derivano”** dal rapporto di lavoro (art. 49 TUIR) e tale reddito è costituito da **“tutte le somme e i valori in genere”** che il lavoratore percepisce a qualunque titolo **“in relazione al rapporto di lavoro”** (art. 51 TUIR).

Transazioni di lavoro e profili contributivi

Art. 12, lett. b), L. 30/4/69, n. 153 come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314:

Elenco tassativo di esclusioni dalla base imponibile

“esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi”, tra le altre, il trattamento di fine rapporto e “le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l’imponibilità dell’indennità sostitutiva del preavviso”.

Transazioni di lavoro e profili contributivi

Art. 12, lett. b), L. 30/4/69, n. 153 originaria formulazione

Conteneva una nozione più ristretta di retribuzione ai fini contributivi:

ciò che il lavoratore riceveva “in denaro o in natura **in dipendenza** del rapporto di lavoro”

Non potevano considerarsi imponibili utilità che **traevano origine da un titolo autonomo** rispetto al rapporto di lavoro e che si ponevano in un nesso di **mera occasione** e **non in dipendenza** con il rapporto di lavoro come quelle corrisposte nell’ambito di **transazioni novative**

Oggi non più per effetto dell’ampliamento della nozione di retribuzione

Assoggettabilità a contribuzione se la **transazione (ancorché novativa)** verte su diritti aventi natura retributiva (Trib. Parma 20/09/2011, Cass. 17495/09; *contra*, isolata, Cass. 19587/17).

Transazioni di lavoro e profili contributivi

Non opponibilità all'INPS della transazione Cass. civ. 13 maggio 2021, n. 12932

L'estraneità della transazione, intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore, al **rapporto contributivo** discende dal principio per cui alla **base del calcolo dei contributi previdenziali deve essere posta la retribuzione, dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo, e non quella di fatto corrisposta**, in quanto l'espressione usata dalla legge n. 153 de 1969, art. 12, per indicare la retribuzione imponibile (*«tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro»*) va intesa nel senso di **tutto ciò che ha diritto di ricevere**".

"Il rapporto assicurativo e l'obbligazione contributiva ad esso connesso sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto **autonomi e distinti**, nel senso che **l'obbligazione contributiva del datore di lavoro** verso l'istituto previdenziale **sussiste indipendentemente** dal fatto che gli **obblighi retributivi, nei confronti del prestatore d'opera, siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti**".

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Avv. Renato Scorcelli

Scorcelli & Partners
STUDIO LEGALE

Galleria San Babila 4/C
20122 Milano
Tel. +39.0276390744 Fax +39.0276390681
rscorcelli@splegal.it